

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-198	del 20/03/2013
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli.	
Proposta	n.PDTD-2013-190 del 18/03/2013	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio Idrometeo	
Dirigente proponente	Nanni Sandro	
Responsabile del procedimento	Nanni Sandro	

Questo giorno 20 (venti) marzo 2013 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in particolare l'art. 57 comma 2b, in base al quale è possibile affidare, per ragioni di natura tecnica e artistica o per motivazioni attinenti la tutela di diritti esclusivi, ad un operatore economico determinato la fornitura del prodotto/servizio;
- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013, del Budget generale e della programmazione di cassa 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità";
- l'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i propri compiti istituzionali;

PREMESSO:

- che nel programma annuale delle attività 2013 del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna (di seguito ARPA-SIMC), è prevista l'attività istituzionale di monitoraggio idropluviometrico;
- che per lo svolgimento del monitoraggio idropluviometrico la Regione Emilia-Romagna ha affidato, con DGR 2615/2001, ad Arpa-SIMC la gestione unitaria della rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico in tempo reale (RIRER);
- che la gestione della rete RIRER comprende anche la componente di manutenzione evolutiva, in accordo con gli indirizzi regionali;
- che in data 4 maggio 2011 è stato ufficializzato un progetto inerente le problematiche di gestione e le proposte di ottimizzazione della rete RIRER, realizzata da Arpa SIMC, Difesa del Suolo Costa e Bonifica della RER, Agenzia di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e Lepida S.p.A;
- che tale progetto ha un carattere innovativo in quanto prevede l'aggiornamento tecnologico di una parte delle stazioni idropluviometriche della rete RIRER integrandole con apparecchiatura di tecnologia denominata Tetra fornite dalla società Lepida S.p.A;
- che la nuova configurazione delle stazioni idropluviometriche aggiornate con le radio a tecnologia Tetra, acquisite da Lepida S.p.A., consente di svincolarsi dalla trasmissione

dati con radio UHF, il cui livello tecnologico è inferiore, migliorando quindi l'affidabilità ed eliminando i costi relativi ai ponti radio perché già assorbiti dalla Regione Emilia-Romagna per mezzo della società Lepida,

RICHIAMATA:

- la Determinazione n 678 del 08/10/2012 con la quale questo Servizio ha recepito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 190 del 18/09/20112 che approva la rimodulazione dei piani degli interventi urgenti riguardanti il territorio della regione Emilia Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. (d.l. n. 195/2009, convertito con modifiche, in l.n. 26/2010 - art. 17, comma 2bis - o.p.c.m. n. 3850/2010) e assegna ad ARPA SIMC l'attività "Adeguamento di parte della rete regionale idropluviometrica RIRER con l'aggiornamento delle stazioni alla tecnologia TETRA" e un finanziamento pari a euro 140.000,00;

CONSIDERATO:

- che la rete RIRER è costituita da più sottoreti, tra cui la rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli composta da n. 60 stazioni di fabbricazione SIAP;
- che nella rete dei fiumi romagnoli sono state individuate n.19 stazioni il cui aggiornamento radio è prioritario in quanto le radio attualmente presenti non sono più rispondenti alla normativa vigente in materia di frequenze radio del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni;
- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. 44771851F1;
- che l'operazione di sostituzione delle radio presso le n.19 stazioni della rete dei fiumi romagnoli comporta necessariamente la fornitura di nuove centraline di acquisizione dati delle stazioni in grado di interfacciarsi con esse;
- che la ditta SIAP+Micros produce la centralina di acquisizione dati DA9000 che si interfaccia con le nuove radio digitali a tecnologia Tetra ed ha già integrati i protocolli di comunicazione con i sensori idrotermopluviometrici delle stazioni della rete dei fiumi romagnoli;
- che, come si evince dalla nota redatta dal dott. Sandro Nanni, (conservata agli atti), la ditta SIAP+Micros risulta essere l'unica in grado di operare l'integrazione delle radio a tecnologia Tetra con le stazioni di fabbricazione SIAP della rete dei fiumi romagnoli;
- che si è provveduto pertanto a richiedere alla ditta, in data 28/12/2012, con lettera d'invito PGSIM/2013/50617 con allegati capitolato speciale e capitolato speciale

descrittivo e prestazionale, un'offerta per la fornitura del servizio di aggiornamento tecnologico di n.19 stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli (allegati al presente atto);

VERIFICATO:

- che in data 29/01/2013, con lettera PGSIM/2013/78 è regolarmente pervenuta a questo Servizio l'offerta della ditta SIAP+Micros (agli atti);
- che, per la fornitura del servizio di aggiornamento tecnologico di n.19 stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli, la ditta SIAP+Micros ha presentato offerta per Euro 64.000,00 (IVA esclusa);

RITENUTO:

- di affidare in esclusiva alla ditta SIAP+Micros il servizio di aggiornamento tecnologico di n.19 stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermati con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A) "Budget esercizio 2013-Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012";

SU PROPOSTA:

- del dott. Sandro Nanni, Responsabile dell'Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa dott.ssa Barbara Ramponi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Dott. Sandro Nanni;

DETERMINA

- 1 di affidare, in esclusiva, per i motivi indicati in premessa, alla ditta SIAP+Micros la fornitura del servizio di aggiornamento tecnologico di n.19 stazioni afferenti alla rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli;

2. di riconoscere alla ditta SIAP+Micros per l'intera fornitura Euro 64.000,00 (IVA esclusa);
3. di dare atto che il costo di Euro 77.440,00 avente natura di "Servizi appaltati esternamente" è a carico dell'esercizio 2013 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al centro di responsabilità GRSIM;

Allegati:

- A) Lettera d'invito;
- B) Capitolato speciale;
- C) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2013-190 del 18/03/2013

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Ramponi, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 20/03/2013

La Responsabile Amministrativa



Servizio Idro-Meteo-Clima

Viale Silvani 6 - 40122 Bologna
Urp tel +39 51 6497511 fax +39 51 6497501
Diretto previsioni meteo-tel +39 51 6497600
e-mail: urpsimc@arpa.emr.it
sito web: <http://www.arpa.emr.it/sim>

Prot.PGSIMC /2012/

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett. le
SIAP+MICROS S.r.l.
Via del Lavoro,1
31020 Castello di Roganzuolo di
San Fior TV

SN/dr

OGGETTO: Lettera d'invito a presentare offerta per la fornitura di servizio di aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli (Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006). CIG 447718551F1
Importo massimo Euro 65.000,00 IVA esclusa.
Costi per la sicurezza Euro 0,00.

Il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA, ARPA Simc) invita la Società in indirizzo a presentare la propria offerta per la fornitura del servizio di aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli.

1. NATURA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato speciale e nel Capitolato speciale e descrittivo allegati alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 13.00 del 30/01/2013**, indirizzata a:

ARPA Simc
Viale Silvani,6
40122 Bologna
c.a. Dott. Sandro Nanni

L'offerta, compilata secondo lo schema allegato, dovrà essere corredata da:

1. copia di lettera d'invito, capitolato d'oneri, disciplinare tecnico, tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti (schema allegato);

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'affidamento a firma del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura pubblicando gli estremi dell'intervenuto affidamento sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo www.arpa.emr.it/bandi_e_gare.


3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi al Dott. Sandro Nanni tel.335 7956631.- e-mail: snanni@arpa.emr.it

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Sandro Nanni



Documenti allegati:

1. Capitolato speciale
2. Capitolato speciale e descrittivo
3. Schema di dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	
----------------------	--	--

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in 65.000,00 Euro, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00

Art. 3 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di Aggiornamento di parte della rete in telemisura dei fiumi romagnoli presso le stazioni gestite da Arpa Servizio IdroMeteoClima, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato 1).

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di gara.

Art. 5 – Termini di esecuzione

1. Il termine di esecuzione della fornitura, comprensivo dei necessari lavori e/o servizi di installazione e dell'attività di formazione è fissato in centoventi giorni dall'ordine.
2. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - Obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	

- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
 3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.
 4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	
----------------------	--	--

degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:

- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguarda il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 9 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nell'allegato A), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione verrà applicata una penale pari a 350,00 Euro.
2. Per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, ARPA applicherà una penale da 250,00 a 500,00 euro, rapportata alla gravità della violazione, per ogni giorno in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	

iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste.
3. La fattura emessa dal Fornitore al completamento della fornitura, dovrà:
 - riportare il numero d'ordine;
 - riportare il CIG;
 - essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
 - essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

4. Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.
5. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	

6. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
7. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
11. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	
----------------------	--	--

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art.10;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	

- h) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 17 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.;
5. Arpa si riserva la facoltà, sulla base della effettive disponibilità economiche di bilancio della Regione Emilia Romagna e delle quote assegnate ad Arpa-ER, di recedere dalla fornitura in oggetto.

Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	
----------------------	--	--

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 20 - Divieto di cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	
----------------------	--	--

2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 22 - Responsabile della Fornitura

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 23 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, il Dott. Sandro Nanni;
2. Arpa si impegna a nominare all'atto della sottoscrizione del contratto il Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 24 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

Arpa SIMC	Capitolato speciale per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 26 - Proprietà' (nel caso di servizi informatici)

La proprietà dei servizi e degli elaborati forniti a fronte del presente contratto, si intende trasferita ad Arpa all'atto della loro accettazione.

Nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc per Arpa nell'ambito della presente fornitura, Arpa acquisisce la proprietà del prodotto finito avendo contribuito con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale e al collaudo del software prodotto realizzato dal fornitore.

Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 – Cauzione definitiva, Articolo 10 - Penali, Articolo 11 - Corrispettivi, ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 15 - Riservatezza, Articolo 16 - Risoluzione, Articolo 17 - Recesso, Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 19 - Subappalto, Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 24 - Foro competente, Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 26– Proprietà, Articolo, Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante



Arpa SIMC	Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per la procedura negoziata per l'aggiornamento di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	
		Pag. 1 di 4

Premessa

ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna è un'Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.1 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. E' stata costituita con L.R. 44/95 ed è operativa dal maggio del 1996 con compiti quali i controlli ambientali, l'analisi e l'elaborazione dei dati ambientali, il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni locali, la ricerca applicata finalizzata ad individuare soluzioni tecnologicamente innovative ai problemi ambientali.

Il Servizio IdroMeteoClima di ARPA (ARPA-SIMC), in particolare:

- ha istituzionalmente il compito svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteo-climatiche e radarmeteorologiche;
- con L. R. n. 7 del 2004 ha il compito di gestire la Rete Idrometeorologica Regionale in tempo reale dell'Emilia-Romagna (RIRER), di cui la rete dei fiumi romagnoli ne costituisce una parte.

La gestione della rete RIRER comprende sia le attività di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) che la manutenzione evolutiva.

A questo seconda tipologia appartiene l'aggiornamento tecnologico di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli, dettagliato nel presente capitolato.

Struttura del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Il presente capitolato è così suddiviso:

1. Oggetto della fornitura;
2. Descrizione della rete attuale dei fiumi romagnoli;
3. Requisiti della fornitura;

1. Oggetto della fornitura

Forma oggetto principale del presente appalto la fornitura dell'aggiornamento tecnologico di n.19 stazioni della rete idropluviometrica in tempo reale dei fiumi romagnoli.

Le stazioni sono riportate nella tabella riportata. Il dettaglio degli elementi facenti parte della fornitura è descritto nei paragrafi successivi.

La rete idropluviometrica regionale RIRER è costituita da reti di proprietà di RER, ARPA, Consorzi di Bonifica, AIPO, e Enti Locali, per un totale di n.500 stazioni.

Tra le stazioni di proprietà RER e ARPA (complessivamente n.375), è presente la rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli, costituita da n.59 stazioni di costruzione SIAP+Micros.

Arpa SIMC	Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per la procedura negoziata per l'aggiornamento di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	
		Pag. 2 di 4

**ELENCO DELLE STAZIONI FACENTI PARTE DELLA RETE DEI FIUMI ROMAGNOLI E OGGETTO DI
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO CON RADIO TETRA**

num	nome stazione	Comune	Pro	Radio attuale	Radio Tetra
1	Bevano Adriatica	Ravenna	RA	340	1
2	Castiglione	Ravenna	RA	900	2
3	Castrocaro	Castrocaro Terme	FC	900	3
4	Cesena	Cesena	FC	320	4
5	Faenza	Faenza	RA	900	5
6	Forlì	Forlì	FC	900	6
7	Maiano	Sant'Agata Feltria	RN	900	7
8	Meldola	Meldola	FC	320	8
9	Mezzano	Ravenna	RA	900	9
10	Ponte Calanca	Forlì	FC	900	10
11	Pratacci	Portico -S. Benedetto	FC	TELEF	11
12	Quarto	Sarsina	FC	TELEF	12
13	Rivalta (RUBATA)	Faenza	RA	900	13
14	San Carlo	Cesena	FC	900	14
15	San Zaccaria	Ravenna	RA	900	15
16	Santa Maria Nova	Bertinoro	FC	900	16
17	Santa Paola	Roncofreddo	FC	320	17
18	Santa Sofia	Santa Sofia	FC	900	18
19	Savio	Cervia	RA	900	19

2. Descrizione della rete attuale dei fiumi romagnoli

Le stazioni di tipo SIAP+Micros: sono posizionate in Romagna (+ 3 in provincia di Firenze) e trasmettono i dati via radio (escluse 2 stazioni che utilizzano la rete telefonica), per mezzo di ripetitori radio che li indirizzano ad un server a Ravenna e da qui sono ritrasmessi a Bologna.

La rete è stata creata dalla Regione tramite il Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ravenna (dal 2002 Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli).

In questa rete sono presenti 18 stazioni le cui radio (modelli Motorola GP900 o GP320 o GP340) non sono a norma per la canalizzazione radio, in quanto trasmettono i dati con canalizzazione a 25 kHz anziché a 12,5 kHz, come previsto dal D.M 394/98 in vigore da dicembre 2006.

In dettaglio siamo in presenza di questa situazione:

Quadro riassuntivo delle stazioni SIAP per le caratteristiche trasmissive::

Caratteristiche trasmissive	Totali
Radio NON a norma	18

Arpa SIMC	Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per la procedura negoziata per l'aggiornamento di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	Pag. 3 di 4

Radio a norma	40
Linea telefonica	2
Totali	60

Si rende necessario mettere a norma le stazioni con le radio che non rispondono ai requisiti della normativa; di queste stazioni, una viene al momento esclusa dall'aggiornamento in quanto ritenuta non strategica per la sua posizione. Restano quindi 17 stazioni che aumentano a 19 con l'aggiunta delle 2 stazioni che attualmente trasmettono i dati via linea telefonica.

3. Requisiti generali della fornitura

I nuovi datalogger devono potersi interfacciare con le diverse tecnologie di trasmissioni dati che sono in utilizzo in Regione Emilia-Romagna. Queste comprendono:

- 1) Tecnologia radio UHF;
- 2) Tecnologia GPRS;
- 3) Tecnologia Tetra.

Si specifica che le soluzioni 1) e 2) sono già in uso nelle stazioni idropluviometriche regionali (specificatamente 1) per le stazioni a tecnologia CAE e SIAP, 2) per tutte le stazioni Vaisala e in parte CAE).

La tecnologia Tetra è già in uso in Regione Emilia-Romagna nella rete ERrete (rete radiomobile), che è utilizzata principalmente dai Servizi di Pubblica Utilità e risulta essere da diversi anni la rete radiomobile sulla quale sono "veicolati" la fonia (ed in molti casi anche i dati) della maggior parte dei servizi svolti dalla Protezione Civile, dalle Polizie Locali e da alcuni mesi (limitatamente ai servizi di mobilità assistita sulla Prov. BO) dal 118.

E' stata ideata per i servizi di emergenza: essa offre elevati requisiti di affidabilità (ridondanza dei collegamenti e degli apparati, etc..), di rapidità nella trasmissione dell'informazione, di sicurezza delle comunicazioni (cifatura) e delle funzionalità avanzate di gestione degli apparati in essa operanti (possibilità di assegnare priorità delle comunicazioni su base emergenza) sia per la trasmissione voce che per quella dati.

Visti questi vantaggi, si richiede che la fornitura metta a disposizione delle nuove stazioni già interfacciate con la tecnologia Tetra; nello specifico le radio a tecnologia Tetra saranno messe a disposizione da Lepida Srl.

La ditta dovrà offrire, per ciascuna delle 19 stazioni riportate in allegato le seguenti forniture:

- a) Data logger DA9000
- b) Piastra di fondo
- c) Morsettiera per collegamenti elettrici
- d) Alimentatore 230Vad/12Vdc ove necessario
- e) Configurazione data logger

Arpa SIMC	Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per la procedura negoziata per l'aggiornamento di alcune stazioni della rete idropluviometrica dei fiumi romagnoli	
		Pag. 4 di 4

f) Configurazione centrale di acquisizione METEONET

La ditta dovrà offrire, per ciascuna delle 19 stazioni riportate in allegato, i seguenti servizi in campo per l'installazione e messa in funzione delle stazioni stesse:

- a) Installazione delle nuova apparecchiatura di stazione;
- b) Eventuale nuovo puntamento delle antenne esistenti.

E' stato concordato che tali attività siano svolte in affiancamento ad un tecnico LEPIDA.

Gli interventi verranno eseguiti nell'ambito di uno degli interventi del contratto in essere di manutenzione della rete, al fine di ottimizzare i costi.

Si richiede inoltre di offrire la fornitura ed installazione di una nuova licenza METEONET presso la centrale di BOLOGNA, da installare su un PC/Server messo a disposizione dall'Amministrazione, per un completo controllo da remoto delle stazioni.

Saranno possibili da Bologna le stesse operazioni che vengono effettuate dalla centrale di Ravenna, e saranno disponibili gli stessi dati per una efficiente "Riserva calda" o Disaster recovery del data base dei dati di Ravenna.

Le radio di tecnologia Tetra e i componenti accessori, quali:

- 1) Cavi di collegamento seriale delle radio al data logger;
- 2) Sistemi di alimentazioni delle radio (finta batteria, cavi, relais, altro);
- 3) Antenne per le radio stesse (ove necessario);
- 4) Cavi RF ed eventuali adattatori RF per i connettori esistenti e le nuove radio;

saranno messi a disposizione dalla Società Lepida Spa.